

PLUS

DISTRETTO DI SANLURI

Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona,
Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili,
Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca;

Azienda Sanitaria Locale n° 6 – Sanluri;

Provincia del Sud Sardegna;

UFFICIO DI PIANO

Via A. R. Villasanta 17, Sanluri – Tel. 070-9383310 - Fax 070/9301709

email: ufficiodipianosanluri@gmail.com

pec: protocollo@pec.comune.sanluri.vs.it

VOUCHER FAMIGLIE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

CRITERI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

AGGIORNAMENTO 2016

**PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Triennio 2013/2015 (prorogato fino al 31.12.2016)
DISTRETTO DI SANLURI**

1. PREMESSA

Il PLUS del Distretto di Sanluri, triennio 2013-2015 (prorogato fino al 31.12.2016), nel settore di intervento "Area minori e famiglia" prevede l'istituzione dei *Voucher famiglie per l'acquisizione di servizi per la prima infanzia*. Negli ultimi 3 anni attraverso i contributi di tale intervento è stato possibile ridurre le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisizione di servizi socio-educativi alla prima infanzia presso strutture autorizzate dalla normativa vigente. La misura ha riscosso un grande favore da parte dei cittadini ed in particolare dalle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano contribuendo ad agevolare la conciliazione dei tempi di lavoro con la cura familiare. Per tale motivo la misura è prevista anche per il 2016.

2. OBIETTIVI

- Favorire l'inserimento dei bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi presso nidi d'infanzia del territorio, quali luoghi atti a promuovere lo sviluppo della personalità dei bambini, il loro benessere psico-fisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali;
- contribuire alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori;
- sostenere le famiglie attraverso l'alleggerimento delle spese per servizi educativi/assistenziali.

3. DESTINATARI

Genitori o affidatari residenti nel Distretto di Sanluri, con minori a carico di età compresa tra i 3 e i 36 mesi che abbiano frequentato nidi o micronidi d'infanzia autorizzati, sezioni primavera e sperimentali, e siano in possesso di tutti i requisiti di cui al punto 4.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I genitori o affidatari per poter accedere al contributo devono dimostrare di aver rispettato, durante il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2016, le seguenti condizioni:

- 1) Essere residenti in uno dei 21 Comuni del Distretto di Sanluri;
- 2) Essere:
 - Impegnati contemporaneamente in attività di lavoro (autonomo, subordinato o parasubordinato) per almeno tre mesi.
oppure
 - un genitore deve essere impegnato in attività di lavoro e l'altro deve essere inserito in un percorso di studio universitario o di formazione. In caso di studenti universitari è richiesto il superamento di almeno 2 esami nel corso dell'anno.
- 3) Iscrizione e frequenza di almeno un figlio o minore affidato, di età compresa fra i 3 e 36 mesi, in un nido o micronido d'infanzia autorizzato ai sensi della L.R. 23/2005 e D.P.G.R. 4/2008, sezione primavera e sperimentale, non necessariamente ubicato nel territorio del Distretto (la frequenza è attestata dal pagamento della retta mensile).

- 4) Valore dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)** del nucleo familiare complessivo, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, non superiore ad **€ 30.000,00**;

Con riferimento al requisito di ammissibilità 2) che prevede il contemporaneo impegno (per almeno tre mesi) in attività di lavoro o studio/formazione dei due genitori sono previste due sole eccezioni:

- il caso in cui uno dei genitori sia affetto da disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992;
- il caso della famiglia monoparentale (nuclei costituiti da un solo genitore e i figli minori)

5. ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE

I contributi saranno erogati sulla base dei punteggi che verranno attribuiti a particolari condizioni del nucleo familiare riguardanti la situazione familiare e la situazione economica così come indicato nella seguente tabella:

A) SITUAZIONE FAMILIARE	Punti *
- Minore affetto da disabilità (ai sensi della legge 104/1992)	1
- Per ogni ulteriore persona disabile presente nel nucleo familiare:	
▪ ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3	1
▪ ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 1	0.5
- Per ogni ulteriore minore in fascia 3-36 mesi	1
- Per ogni minore a carico di età compresa tra 3 e 5 anni (fino al compimento del sesto anno di età escluso)	0.5
- Famiglia monoparentale	1
B) SITUAZIONE ECONOMICA	Punti
- Fino a € 10.000,00	2
- Da € 10.000,01 a € 20.000,00	1.5
- Da € 20.000,01 a € 30.000,00	1

* Il punteggio sarà attribuito in misura direttamente proporzionale al periodo di possesso del requisito mediante opportuna frazione. I periodi superiori a 15 gg saranno arrotondati al mese.

Per famiglia monoparentale si intendono i seguenti casi:

- figlio riconosciuto da un solo genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore o parente adulto del minore);
- figlio orfano di un genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore o parente adulto del minore);
- figlio abitualmente dimorante con un solo genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore o parente adulto del minore);
- famiglie nelle quali uno dei genitori sia residente o domiciliato per lavoro fuori dal territorio regionale (da documentare) salvo il caso di presenza di altro adulto nel nucleo familiare;
- casi diversi dai precedenti nei quali sia presente un provvedimento del tribunale limitativo della potestà genitoriale di uno dei genitori;

Tale condizione non rileva ai fini ISEE per i quali rimangono validi i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013.

6. ENTITÀ E TIPOLOGIA DEL VOUCHER

Per l'anno 2016 la somma complessiva stanziata è pari a € 64.148,58. Entro questi limiti ai beneficiari si riconoscerà un contributo il cui ammontare sarà commisurato al punteggio complessivamente conseguito per la situazione familiare ed economica:

FASCE PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIMBORSO DELLA SPESA EFFETTIVA
< 6	40%
5,51- 6	37,5%
5,01-5,5	35%
4,51- 5	32,5%
4,01- 4,5	30%
3,51- 4	27,5%
3,01- 3,5	25%
2,51- 3	22,5%
2,01- 2,5	20%
1,51- 2	17,5%
1,01- 1,5	15%
1	12.5%

N.B: le percentuali di rimborso potranno subire eventuali modifiche in aumento o in diminuzione in ragione delle domande presentate e nel rispetto dello stanziamento previsto.

Si fissa un limite minimo di rimborso di importo pari a €80 al di sotto del quale non si procederà alla erogazione del contributo. Le somme eccedenti saranno ripartite tra gli altri beneficiari aventi diritto in misura proporzionale.

L'entità del contributo non potrà essere superiore alle spesa effettivamente sostenuta per l'acquisizione di servizi socio-educativi alla prima infanzia, inoltre la percentuale di rimborso sarà applicata alla sola spesa sostenuta nel periodo in cui entrambi i genitori risultano impegnati in attività di lavoro o studio/formazione.

7. CONDIZIONI DI EROGAZIONE

- Le domande di contributo riguardano la fruizione di servizi per la prima infanzia nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio - 31 dicembre 2016.
- Il contributo di cui al presente avviso non può essere cumulato con altri finanziamenti erogati da enti pubblici o privati per la copertura della stessa spesa.

8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, redatte secondo il modello "Allegato B", dovranno essere compilate in ogni parte, firmate e corredate della documentazione prevista e dovranno pervenire in busta chiusa indirizzata al Responsabile dell'Ufficio per la Programmazione e la Gestione dei Servizi alla Persona del Comune di Sanluri - Via Carlo Felice 201 - 09025 Sanluri (VS), o inoltrate tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune

protocollo@pec.comune.sanluri.vs.it. Le domande dovranno essere presentate entro il **18.11.2016** (fa fede il timbro postale). L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il bando e il relativo modulo di domanda sono disponibili anche on line sul sito web del Comune di Sanluri all'indirizzo www.comune.sanluri.vs.it.

La presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dagli interessati saranno trattati anche mediante ausilio informatico, e che le operazioni eseguibili sono quelle strettamente connesse al procedimento in oggetto.

9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) la certificazione ISEE 2016 ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013;
- b) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- c) documento che attesta l'avvenuto pagamento della prestazione (fatture e/o ricevute fiscali);
- d) autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio (Allegato B). Il servizio detentore del procedimento si riserva di procedere d'ufficio alla verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati.

NOTE:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159

"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) "

Estratto**Art. 3
Nucleo familiare**

1. Il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare e' individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potestà sui figlio e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità e' considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 7

prestazioni agevolate rivolte a minorenni

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.